

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02201

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2005.

Aggiornamento degli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2004, n. 295 che da ultimo ha modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;

Considerate che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984 e successive modificazioni, nominata da ultimo con decreto ministeriale n. 7951 del 18 giugno 2002 con il quale si è proceduto a rinnovare la composizione della predetta commissione, ha espresso, nelle sedute del 17 giugno 2004 e del 28 aprile 2005, proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo spazio economico europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari
LA TORRE

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo
e la competitività
GOTI

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale per la qualità della vita
MASCAZZINI

p. *Il Ministero della salute*
Il dirigente generale della sanità veterinaria
e degli alimenti
MARABELLI

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 1
DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI I.B E 3
DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.B - CONCIMI NAZIONALI

Al punto "1. Premessa", dopo il paragrafo 1.2 viene aggiunto il seguente:

1.2.-bis - Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi in forma granulata. E' obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della commissione tecnico-consulativa. I concimi così definiti "ricoperti" potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1. e 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.

Sostanze di ricopertura autorizzate: Poligen W3 (polimero etilenacrilico).

Al punto "1. Premessa", il paragrafo 1.8 viene sostituito dal seguente:

1.8. - I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 % d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1.8.1. - Il responsabile dell'immissione in commercio garantisce che i concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le seguenti caratteristiche:

1.8.1.1. - *Porosità (ritenzione d'olio)*

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50 °C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 dell'Allegato III del Regolamento CE 2003/2003, non deve superare il 4 % in massa.

1.8.1.2. - *Materiale combustibile*

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concimi con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 %.

1.8.1.3. - *pH*

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.8.1.4. - Analisi granulometrica

Non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.8.1.5. - Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in massa.

1.8.1.6. - Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti, e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 punto 1 della presente legge.

Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg.

Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente capo vengono eseguite secondo i metodi di cui alla sezione 3 dell'allegato III del Regolamento CE 2003/2003.

Per garantire la tracciabilità dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il responsabile dell'immissione in commercio conserva registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

1.8.2 - Fatte salve le misure di cui al punto 1.8.1 il responsabile dell'immissione in commercio garantisce che ogni tipo di concime a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del Regolamento CE 2003/2003 che deve essere effettuata da un laboratorio certificato per tale prova. I responsabili dell'immissione in commercio presentano i risultati della prova all'autorità competente almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere nel caso di importazioni. Successivamente, il responsabile dell'immissione in commercio continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

1.8.3. - I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

Al punto "1. Premessa", il paragrafo 1.9-bis è eliminato.

La tabella di cui al punto "3.1.bis. Concimi NPK ricoperti" è eliminata.

ALLEGATO I.B - CONCIMI NAZIONALI
2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.3. - Concimi fosfatici solidi

Nell'elenco dei Concimi fosfatici solidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 4a:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4a	Perfosfato minerale triplo umato	Prodotto ottenuto per trattamento esterno del granulo di perfosfato minerale triplo con sostanze umiche.	38% P ₂ O ₅ , Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Carbonio (C) umico min. 0,6%.	E' obbligatorio indicare la matrice umica impiegata.	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Carbonio (C) umico.	Per accertare la matrice di provenienza delle sostanze umiche è richiesto l'uso del metodo per isoelettrofocalizzazione.

ALLEGATO IB. - CONCIMI NAZIONALI

3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3.4. - Concimi PK

Nell'elenco dei Concimi PK, dopo la voce "Concime PK" viene aggiunto il seguente prodotto:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10.		Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			Altre indicazioni e note	
		Finezza di macinazione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime a matrice vetrosa	Prodotto ottenuto mediante fusione ad alta temperatura (1200-1400 °C) di materie prime quali: minerali (argille, feldspati, carbonati) e/o prodotti chimici (ossido di zinco, prodotti borici, carbonato di sodio e/o potassio) e/o ossidi metallici e simili (ossido di ferro, ossido di rame, ossido di manganese, ecc.)	Totale 12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti P ₂ O ₅ totale > 5% K ₂ O totale > 5%	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	E' consentito dichiarare il contenuto degli elementi nutritivi presenti, compresi i microelementi, in funzione della solubilità in acqua, in HCl 1% ed in Acido citrico 2%.

ALLEGATO I.B - CONCIMI NAZIONALI

5. - CONCIMI ORGANICI

5.1. - Concimi organici azotati

Nell'elenco dei Concimi organici azotati viene modificato il contenuto della colonna 3 per il prodotto con numero d'ordine 4:

N	Denominazione del tipo.	Modo di Preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Trattamento di idrolisi delle sostanze organiche complesse costituenti le pelli. Residui della lavorazione delle pelli.	5% N. Azoto valutato come azoto organico.	---	Azoto organico	---

ALLEGATO I.B - CONCIMI NAZIONALI

5. - CONCIMI ORGANICI

5.1 - Concimi organici azotati

Nell'elenco dei Concimi organici azotati viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 18:

N	Denominazione del tipo.	Modo di Preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
18	Estratto di alghe in forma solida	Prodotto ottenuto per estrazione con potassa delle alghe <i>Ascophyllum nodosum</i>	19% K ₂ O 1.0% Azoto organico 0.10% Betaine * 4.00% Mannitolo 20.0% Carbonio Organico		K ₂ O Azoto organico Betaine * Mannitolo Carbonio Organico	Il titolo in Na ₂ O deve essere inferiore al 6%. Il titolo in B deve essere inferiore ai 150 mg kg ⁻¹ .

* Sommativa di Glicina betaina + Betaina dell'acido γ aminobutirrico + Betaina dell'acido δ aminovalerico

ALLEGATO I.B - CONCIMI NAZIONALI

5. - CONCIMI ORGANICI

5.1.1. - *Concimi organici azotati fluidi*
 Nell'elenco dei Concimi organici azotati fluidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 5:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Estratto acquoso, ottenuto per estrazione alcalina o acida, di alghe brune ed estratti vegetali provenienti dall'industria agroalimentare	1% N C organico di origine biologica minimo 10%. Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa minimo 30%		Carbonio organico totale di origine biologica Azoto organico pH Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	

ALLEGATO I.B - CONCIMI NAZIONALI

8. - CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1. Concimi a base di un solo microelemento

Nell'elenco dei Concimi a base di un solo microelemento viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 1g:

N	Denominazione del tipo.	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i Componenti Essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Microelementi il cui titolo deve essere garantito. Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1g	Borato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	10% B solubile in acqua.	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	Boro (B) solubile in acqua.

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.

3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici

Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici" viene aggiunto, al rigo "Cirato ammonico neutro", dopo il numero "4", il numero "4a [**]".

Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici" viene aggiunto, al rigo "Acqua", dopo il numero "4", il numero "4a [**]".

Nell'elenco riportato al punto "3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici" viene aggiunta, dopo la voce "[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3, la voce "[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) unico di origine biologica: 1/10 del titolo dichiarato".

3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

Nell'elenco riportato al punto "3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi)" vengono aggiunti, dopo la voce " Concime organico azotato di origine vegetale e animale", il seguenti prodotti e le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	C
Estratto di alghe in forma solida*****	0,1	1
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	0,1	1

*****Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1

06A02507